



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI BORDIGHERA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 marzo 2023

Bordighera,

Sommario

PREMESSA	4
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITI DI APPLICAZIONE	5
ART. - 1 FINALITA’ E PRINCIPI	5
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	6
TITOLO II – NORME DI APPLICAZIONE A TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO	8
ART. 3 - DIVIETI	8
ART. 4 - INTERVENTI AMMISSIBILI E AUTORIZZAZIONI	8
ART. 5 - ABBATTIMENTI E ABBATTIMENTI URGENTI	9
ART. 6 - ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	11
ART. 7 - OBBLIGO AL REIMPIANTO	11
ART. 8 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE	13
ART. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO E TRAPIANTO	13
ART. 10 - INTERVENTI DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE	13
ART. 11 -MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI E PROTEZIONE DI CANTIERE	14
ART. 12 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA	16
ART. 13 - TRAPIANTI ARBOREI	17
ART. 14 - POTATURA ALBERI	18
ART. 15 - POTATURA PALME	20
ART. 16 - TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE PALME DI PREGIO E MONUMENTALI	22
ART. 17 - INTERVENTI SUGLI ALBERI E PALME MONUMENTALI	22
TITOLO III – PROGETTAZIONE AREE VERDI E RISPETTO DELLE DISTANZE	23
ART. 18 - PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	23
ART. 19 - DISTANZE DELLE ALBERATURE	24
ART. 20 -ALBERATE STRADALI E PARCHEGGI	24
TITOLO IV COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE	25
ART. 21 - NORME DI COMPORTAMENTO PER L'USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	25
ART. 22 - AREE GIOCO	26
ART. 23 - COMPORTAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	27
ART. 24 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA	27
ART. 25 - SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURA DEL VERDE	27
ART. 26 - SPONSORIZZAZIONI	28
ART. 27 - ORTI URBANI	28

ART. 28 - LAVORO VOLONTARIO	28
ART. 29 - DECORO VERDE PRIVATO	28
ART. 30 - AREE SGAMBAMENTO CANI.	29
TITOLO V - SANZIONI E VIGILANZA	29
ART. 31 - SANZIONI.....	29
ART. 32 - VIGILANZA	30
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	30
ART. 33 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI	30
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE	30

PREMESSA

Il regolamento del verde urbano è uno strumento che consente di regolamentare la manutenzione e la gestione del patrimonio verde di Bordighera, in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifiche della città.

La vegetazione, in quanto elemento fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio. È oramai riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che gli effetti positivi della vegetazione in ambito urbano riguardano aspetti ecologici, sociali, estetici ed economici e rivestono un ruolo importante nella vivibilità delle città, esercitando anche un effetto positivo sul benessere fisico e psicologico dei cittadini. Nel contesto urbano, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo e soprattutto lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati, potature tecnicamente scorrette, ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici e altro.

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importanza e il valore del verde come fattore migliorativo delle condizioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali della qualità urbana, con il presente Regolamento intende tutelare le specie vegetali arboree e arbustive sia nelle aree pubbliche che in quelle private. Anche il verde presente nelle aree private, infatti, contribuisce ad apportare gli stessi benefici per l'intera collettività, ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

Il presente regolamento si pone quindi lo scopo di:

- Promuovere la qualità urbana attraverso la valorizzazione e la conservazione delle aree verdi e delle alberature, con maggiore tutela verso quelle adulte ed ecologicamente più importanti;
- Promuovere azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza nei confronti delle tematiche ecologiche e ambientali;
- Conservare e valorizzare il patrimonio arboreo della città, con particolare attenzione verso le alberature o le strutture vegetali complesse che hanno particolare valore ecologico/paesaggistico/storico/culturale;
- Promuovere l'incremento e la sostenibilità della vegetazione urbana sotto i profili paesaggistico/economico/culturale;
- Fornire indicazioni in merito alle attività di progettazione o restauro di beni immobili che abbiano come oggetto o interferenza il patrimonio arboreo della città;
- Promuovere le attività e iniziative disposte dalle Legge n° 10/2013 recante Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
- Rappresentare un riferimento per la regolamentazione edilizia e la pianificazione urbanistica all'interno del Comune.

In ambito extraurbano, oltre alle superfici boscate, si riconosce l'importanza delle formazioni arboree e arbustive lungo beodi, canali, in quanto elementi naturali del paesaggio agrario che:

- contribuiscono al mantenimento di un equilibrio dell'agro-sistema;
- costituiscono "corridoi ecologici" e nel loro complesso "reti ecologiche" che favoriscono la biodiversità e, in ultima analisi, la sostenibilità del territorio antropizzato;
- costituiscono aree di rifugio naturale per popolazioni di insetti utili per la lotta biologica e, più in generale contribuiscono a mantenere più elevati livelli di biodiversità; dove associate al reticolo idrico svolgono importanti funzioni di fitodepurazione; svolgono inoltre funzioni produttive (miele, frutti, etc.) e di difesa del suolo. Il presente Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato è documento complementare agli altri strumenti di pianificazione comunale

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. - 1 FINALITA' E PRINCIPI

1. L'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'importanza della componente arborea quale elemento fondamentale del paesaggio e in considerazione dell'importante ruolo delle alberature per l'igiene e la pubblica salute intende salvaguardare, attraverso il presente regolamento, le aree destinate a verde pubblico e privato;
2. Il presente regolamento riconosce e valorizza le seguenti funzioni svolte dal verde:
 - ambientale, climatica, ecologica e di sicurezza idrogeologica;
 - paesaggistica, estetica, decorativa e accoglienza turistica;
 - educativa, culturale e storica;
 - economica;
 - igienica;
 - psicologica e ricreativa;
3. Il presente regolamento indica, inoltre, le linee guida nella tutela delle aree verdi esistenti, nella realizzazione di nuove aree verdi e detta disposizioni di difesa:
 - delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
 - dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
 - delle aree di pregio ambientale e storico culturale;
 - delle sponde dei torrenti e dei canali;

4. Il presente regolamento indica anche le modalità di coinvolgimento del cittadino per la promozione della cultura del verde, l'affidamento e la sponsorizzazione degli spazi verdi al fine della loro gestione e manutenzione;
5. Il presente regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali che l'Amministrazione comunale intende perseguire e contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali;
6. Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto dagli strumenti regolamentari e dalle norme legislative sovraordinate;

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sulle aree verdi e sul patrimonio arboreo ed arbustivo situato nel territorio del Comune di Bordighera e pertanto si applica alle superfici destinate a verde di uso pubblico o privato, sia esistenti, sia da realizzarsi. Rientrano nella presente disciplina:
 - a) Verde Pubblico: Tutto il patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo di proprietà comunale situato in aiuole, giardini, parchi urbani, viali alberati, strade e nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e istituzionali, compresi cimiteri e altri edifici della Pubblica Amministrazione, spazi verdi affidati a enti o associazioni per utilizzo sociale, orti urbani;
 - b) Verde Privato: Alberi con circonferenza del tronco di almeno 50 cm, misurata a 1,3 metri di altezza, palme di altezza stipite superiore a 1 metro, alberi e palme monumentali o di pregio, alberi con più tronchi e palme, succulente e cicadacee o altre specie che, pur non raggiungendo per caratteristiche proprie della specie le dimensioni previste dal regolamento siano considerati esemplari di pregio in relazione al luogo di origine, alla rarità botanica e al valore ornamentale;
- Rientrano nella presente disciplina gli insiemi verdi che, per la particolare ubicazione, costituiscano scorci urbani fruibili anche solo visivamente dalla collettività e contribuiscano alla definizione identitaria del paesaggio urbano e alla riconoscibilità dei luoghi;

- Rientrano nell'ambito della tutela prevista dal presente regolamento anche tutti gli alberi e palme, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui sopra, che siano stati piantati in sostituzione di altri per i quali sia stato autorizzato l'abbattimento;
2. Oltre alle alberature di interesse paesaggistico - ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi delle norme nazionali, regionali o provinciali, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di tutelare anche piante (alberi, arbusti, siepi) o gruppi di piante che, pur non rientrando nei casi succitati, siano giudicate ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico. Per tali piante l'Amministrazione Comunale provvede a redigere appositi elenchi riportanti la localizzazione sul territorio comunale. Le piante e i gruppi di piante individuati dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse sono soggetti a particolare tutela ed ogni intervento sulle stesse contemplato dal presente Regolamento deve essere effettuata da personale specializzato, sotto il controllo dei competenti Uffici Comunali. A tal fine il nominativo del personale o dell'impresa incaricata deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente alla data di inizio dei lavori con adeguato anticipo;
 3. Il presente Regolamento non si applica:
 - a - ai boschi di cui alla L.R. 4/99 (**Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico**) e successive modifiche e integrazioni;
 - b - alle colture agrarie, frutteti, vigneti, orti e vivai (fatta eccezione per la specie *Phoenix dactylifera*, tutelata anche in contesto agricolo in quanto simbolo e parte della storia della città di Bordighera);
 - c- interventi disciplinati da specifiche normative di settore;
 4. Sono fatte salve tutte le norme maggiormente restrittive in base alla sussistenza di vincoli vigenti, in particolare di natura idrogeologica, urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché le competenze amministrative che la legge conferisce ad Enti diversi dal Comune per il rilascio dell'atto abilitativo degli interventi di trasformazione del territorio;

TITOLO II – NORME DI APPLICAZIONE A TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

ART. 3 - DIVIETI

Nelle aree oggetto di applicazione del presente Regolamento è vietato:

- abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo i beni tutelati di cui all'art. 2;
- provocare danni e ferite ai beni tutelati di cui all'art. 2, anche a livello radicale, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco;
- effettuare potature scorrette o drastiche degli alberi, in difformità alle buone regole arboricole;
- effettuare, capitozzature o sgamollature su alberi che non siano già tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo;
- estirpare o danneggiare le formazioni arboree di cui all'art. 2, anche in ambito rurale (alberature da frutto escluse);
- utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso, tali da compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo o da danneggiare i beni tutelati dal presente Regolamento;
- abbandonare rifiuti;
- Impermeabilizzare il suolo, fatta salva autorizzazione;

ART. 4 - INTERVENTI AMMISSIBILI E AUTORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può consentire l'abbattimento, di alberi e arbusti soggetti a tutela, in deroga ai divieti di cui all'art. 3: previa istanza di autorizzazione e secondo la modulistica in appendice, quando si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a. Le piante che, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, siano morte o risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
 - b. Le piante interessate da situazioni patologiche o di instabilità o di conflitto con manufatti e servizi tecnologici, compresi strade ed elettrodotti, da cui possano derivare pericoli a persone o danni a cose e solo nel caso in cui la loro conservazione, anche nell'interesse pubblico ed in base alla legislazione vigente, non sia possibile;
 - c. L'abbattimento che per tipologia dell'impianto e caratteristiche ambientali (ad es. densità di impianto), consenta un miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo protetto dal presente Regolamento,
 - d. Le piante interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento;
 - e. L'abbattimento di specie esotiche, infestanti o indesiderate per le quali il richiedente presenti un progetto di sostituzione con altra specie alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata;
 - f. Quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative;

- g. In tutti i casi di cui ai precedenti commi per poter dar corso all'abbattimento dovrà essere presentata all'Ufficio competente un'apposita istanza da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato, corredata da perizia con metodologia VTA o VISA redatta da tecnico abilitato. Si dovrà attendere il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, a firma del responsabile del Servizio Giardini che, previo sopralluogo, ha comunque la possibilità, qualora lo ritenga necessario, di esperire preventivamente, tramite tecnici di fiducia, una verifica dello stato di fatto dichiarato o richiedere eventuali approfondimenti e chiarimenti. In presenza di gravi danni strutturali a edifici, abitazioni o manufatti in genere provocati da alberi o palme potrà essere richiesta una perizia asseverata depositata da tecnico strutturista abilitato che attesti il nesso causale tra lo sviluppo della pianta e i danni rilevati;
2. Al Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale, dovrà essere data comunicazione da parte dei responsabili di tutti gli altri servizi dell'ente quando per loro competenza debbano disporre interventi che coinvolgano il verde pubblico. Allo stesso modo, in caso di interventi in proprietà privata, è facoltà dello Sportello Unico dell'Edilizia e dell'Ufficio Provvedimenti Paesaggistici sottoporre il relativo progetto al Servizio Giardini. Prima dell'esecuzione di tali interventi il responsabile del Servizio Giardini potrà impartire eventuali prescrizioni secondo le disposizioni del presente regolamento e secondo quanto indicato da perizia predisposta specificatamente per il caso. Prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio il nominativo della ditta esecutrice e documentarne i requisiti richiesti al presente comma;
 3. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal responsabile, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento;
 4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico (D. Lgs, 42 /2004 parte III) l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da richiedersi con apposita istanza corredata da relazione paesaggistica redatta secondo apposito schema;
 6. Sono soggetti ad autorizzazione l'esecuzione di interventi (scavi, lavori, trapianti di alberi e palme etc.) che possano comportare danneggiamento o riduzione di vitalità (v. art.13 e art. 11) per i beni tutelati dal presente Regolamento;
 7. I termini per l'inizio e la fine dei lavori oggetto di autorizzazione sono quelli stabiliti dalla disciplina generale vigente per la validità degli atti abilitativi;
 8. Per l'inosservanza di tali prescrizioni sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;

ART. 5 - ABBATTIMENTI E ABBATTIMENTI URGENTI

1. È vietato abbattere alberi o palme vivi, deperienti o morti; gli abbattimenti, a eccezione di quelli effettuati direttamente dai servizi comunali, sono soggetti a preventiva autorizzazione del competente servizio comunale, come indicato all'Art. 4;

2. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, fatti salvi i casi in cui si verifichi l'intervento del VVFF e per i quali gli stessi provvederanno a trasmettere apposito verbale, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà presentare presso il Settore competente una comunicazione via PEC relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione a firma di tecnico abilitato, anche fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'urgenza dell'abbattimento. Ad abbattimento eseguito deve essere conservata porzione sufficiente della pianta per la verifica da parte degli uffici competenti. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento;
3. In tale ipotesi di urgenza il responsabile del Servizio Giardini, previa valutazione dell'eventuale necessità di disporre un accertamento della situazione, rilascia nulla osta all'abbattimento nel minor tempo possibile dal ricevimento della comunicazione. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio il nominativo della ditta incaricata dell'abbattimento e fornire la documentazione comprovante il possesso da parte della stessa dei requisiti di cui al comma 6;
4. Qualora siano trascorsi 7 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 senza che l'Ufficio si sia espresso in merito, l'interessato potrà procedere all'abbattimento dando all'ufficio tempestiva comunicazione delle modalità di esecuzione e del nominativo e dei requisiti della ditta incaricata;
5. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione dell'urgenza dell'abbattimento, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una relazione relativa alle condizioni di stabilità redatta con metodo VTA o VISA visivo e strumentale, firmata da dottore Agronomo o dottore Forestale debitamente iscritto all'Ordine professionale e dotato di comprovata copertura assicurativa. Qualora la relazione fosse considerata non esaustiva, potranno essere richiesti approfondimenti al fine di meglio definire il quadro diagnostico relativo alla pianta o al popolamento in oggetto;
6. I lavori relativi agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente alla tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
7. A seguito dell'abbattimento si dovrà procedere alla sostituzione con altro esemplare arboreo o al versamento di indennizzo, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento;
8. Per quanto concerne gli interventi di abbattimento in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui alla Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché quelle vincolate ai sensi della parte II del medesimo Decreto, trovano applicazione le norme di legge vigenti. In tali ambiti il richiedente dovrà acquisire, preventivamente all'eventuale autorizzazione dovuta ai sensi di tale normativa anche quella dell'Ufficio Comunale competente, ai sensi del presente regolamento;

9. Nelle aree pubbliche gli interventi saranno valutati dal Responsabile del Servizio Giardini e l'operazione dovrà essere documentata e giustificata con apposita nota compilata a cura del suddetto servizio;
10. Per quanto riguarda l'abbattimento di alberi di ulivo si fa riferimento alla legge Regionale n° 60/1993 e s.m.i art. 10. Per l'abbattimento di palme *Phoenix dactylifera* o *Phoenix canariensis* si richiede la compensazione mediante messa a dimora di palme *Phoenix dactylifera*;
11. L'abbattimento degli alberi sul territorio comunale si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori (di cui all'Art. 14 comma 14) salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e volti alla tutela dell'incolumità pubblica;
12. Per l'inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;

ART. 6 - ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

1. L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art. 2), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde che preveda anche la firma di un Tecnico abilitato;
2. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con altrettante alberature della stessa classe di grandezza di quelle abbattute o secondo quanto previsto dall'Art. 7;
3. La sostituzione nel lotto dell'intervento richiede tuttavia vi sia una porzione di superficie permeabile e che, fatte salve le norme del Codice civile sulle distanze degli alberi e arbusti dai confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto gli spazi atti ad ospitare le nuove alberature. In assenza di tali condizioni si applica quanto previsto all'Art 7 commi 3 e 4;
4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico (D. Lgs, 42 /2004 parte III) l'intervento di abbattimento dovrà essere ricompreso all'interno del progetto principale soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

ART. 7 - OBBLIGO AL REIMPIANTO

1. L'atto abilitativo all'abbattimento della vegetazione arborea deve contemplare interventi di compensazione, consistenti nella piantagione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi o danneggiati, precisandone quantità, specie e dimensioni. Tali nuovi alberi, non possono essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

2. Nelle aree pubbliche o private con esclusione dei casi previsti all'art. 8, per i quali resta valido quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, gli alberi devono essere sostituiti, ripiantando un numero di nuovi esemplari per un importo pari a 1/2 del valore ornamentale dei soggetti rimossi, come stabilito dal presente Regolamento (allegato 3). Il valore riferisce al prezzo di fornitura e messa a dimora della pianta su base prezzario nazionale Assoverde o Prezzario Opere Edili e Impiantistiche Regione Liguria validi per l'anno della richiesta;
3. In sede di rilascio dell'atto abilitativo, qualora le caratteristiche dell'area oggetto di intervento non consentano gli interventi di compensazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche in aree diverse, che rientrino nella propria disponibilità. Prima della piantagione le piante dovranno essere accettate dagli Uffici competenti che provvederanno a verificare i requisiti necessari in termini di caratteristiche morfologiche e fitosanitarie. Gli interventi di messa a dimora della pianta saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice del Servizio di Manutenzione in essere e il costo di questi sarà addebitato al soggetto richiedente dell'atto abilitativo, avendo come riferimento i prezzari indicati al comma 2;
4. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni previste dai precedenti commi, al titolare dell'autorizzazione, sarà addebitato un indennizzo determinato come segue:
 - quando il valore ornamentale dell'esemplare, calcolato come al precedente comma, abbattuto è inferiore o pari ad € 2.000,00 l'indennizzo è equivalente al valore ornamentale stesso;
 - quanto il valore ornamentale è superiore ad € 2.000,00 l'indennizzo è composto da una quota fissa pari ad € 2.000,00 cui verrà sommata una quota variabile pari al 30% della quota del valore ornamentale eccedente l'importo di € 2.000,00;
5. Nel caso di interventi di consistente entità per i quali il valore della fornitura delle piante da mettere a dimora superi l'importo limite di euro 5.000,00, l'atto abilitativo è subordinato alla costituzione di specifico deposito cauzionale o polizza fideiussoria sostitutiva, di entità pari a detto valore. Tale deposito sarà svincolato ad accertato attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti Uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi;
6. In caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti, ma che rendano necessario o comportino danneggiamento grave, devono essere messi a dimora nuovi alberi nel territorio comunale per un valore calcolato in base al danno ornamentale e biologico e alle valutazioni specialistiche ritenute opportune (allegato 3);
7. Gli Uffici comunali competenti per il verde sono preposti alla valutazione della congruità delle specie arboree da utilizzare in considerazione delle specifiche condizioni dell'ambiente e della fauna presente, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle piante, nonché della loro corretta epoca di piantagione (fase di riposo vegetativo);

ART. 8 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO E TRAPIANTO

1. Il Responsabile del Servizio Giardini, ricevuta l'istanza, richiede all'interessato una cauzione a garanzia dell'attecchimento di ogni singolo esemplare pari a quanto stabilito dall'art. 6. Entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio del documento comprovante l'avvenuto versamento della sopraindicata cauzione, viene rilasciata l'autorizzazione all'abbattimento;
2. In caso di abbattimenti da autorizzarsi nell'ambito di procedure edilizie, una volta versata la cauzione di cui al comma precedente, l'autorizzazione e le prescrizioni attinenti all'abbattimento, rientreranno nel titolo edilizio principale;
3. La cauzione a garanzia dell'attecchimento verrà restituita alla scadenza indicata nel titolo autorizzativo ed in ogni caso non prima di un periodo di un anno come indicato nell'articolo 7. La restituzione avverrà su apposita richiesta dell'interessato che dovrà richiamare numero e data dell'autorizzazione ottenuta e comunicare il proprio codice fiscale e le coordinate bancarie del proprio conto. In caso di perimento dell'esemplare la cauzione verrà incamerata; si procederà altresì all'incameramento anche in caso di inottemperanza all'obbligo di impianto, fermo restando il suddetto obbligo, come previsto all'art 7;
4. Il Servizio Giardini e la Polizia Locale procederanno a verifiche periodiche per l'accertamento del rispetto degli adempimenti connessi alle autorizzazioni

ART. 10 - INTERVENTI DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può intimare al proprietario di un terreno di intervenire per la protezione degli alberi tutelati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, rimuovendo eventuali cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi ed eseguendo la corretta manutenzione;
2. L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura di alberi protetti di particolare interesse, nel caso in cui il proprietario, a ciò specificamente diffidato, non vi provveda o non sia in grado di provvedervi. Il costo delle operazioni eseguite sarà successivamente addebitato al proprietario della pianta oltre alla sanzione prevista all'allegato 4;

ART. 11 -MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI E PROTEZIONE DI CANTIERE

1. nelle aree di pertinenza degli alberi e palme tutelati ai sensi del presente Regolamento (art. 2),e vietato il deposito o versamento di materiali o sostanze nocive ai vegetali, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco, il ricarico di suolo, così come l'abbassamento delle quote, l'esecuzione di scavi o lavorazioni del terreno, il transito di mezzi meccanici (esclusi quelli deputati alla manutenzione del verde), il costipamento del suolo, la posa di pavimentazioni impermeabili, ed ogni altra operazione che possa comportare il danneggiamento degli alberi stessi, radici comprese o il peggioramento delle condizioni vegetative e di stabilità;
2. Tutti gli interventi che interessano gli ambiti di applicazione e i relativi beni tutelati ai sensi dell'art.2, e comportino manomissione e/o occupazione di area verde o banchina alberata, così come tutti i lavori (scavi, posa di pavimentazioni, etc.) che interessino l'area di pertinenza di alberi tutelati ai sensi del presente Regolamento, sono assoggettati ad autorizzazione. L'istanza (**allegato 2**) deve essere corredata da una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione presente in conformità al Regolamento; nel caso in cui i lavori interferiscano con aree a verde pubblico detta relazione deve essere redatta da tecnico abilitato. Dovranno essere prodotte una planimetria che individui le specie vegetali con indicate le relative aree di pertinenza su una porzione di almeno 5 metri oltre il limite dell'intervento, una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata e le misure di salvaguardia per la vegetazione, una dichiarazione del richiedente che riconosca di essere edotto sulla normativa vigente e si impegni a eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli interventi necessari a indennizzare la proprietà pubblica in caso di danni agli alberi, documentazione fotografica;
3. I progetti di intervento su aree già attrezzate a verde che dimostrino l'impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente Regolamento per la necessità di applicazione di norme sovraordinate, per esigenze di pubblica incolumità degli utenti o per oggettiva e certificata impossibilità in relazione allo stato dei luoghi, devono essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte; il progetto deve tendere a un miglioramento della situazione esistente, osservando in fase di attuazione le eventuali prescrizioni vincolanti impartite con l'autorizzazione;
4. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere per i quali il progetto prevede la conservazione vanno muniti di un efficace dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale a delimitazione dell'area di pertinenza; tale area può essere indicata in un raggio pari a 5 volte il diametro del fusto misurato a 1,3 metri di altezza. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente, tale area può essere ridotta;

5. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco. L'esecuzione di scavi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi e ammessa in casi di necessita comprovata e documentata in sede di istanza di autorizzazione. In tal caso, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilita meccanica del soggetto arboreo, devono essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi tubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, lance ad aria compressa tipo "Air Spade", ecc.);
6. Nel caso di transito abituale e prolungato di mezzi d'opera, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come, per esempio, trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia);
7. In prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche, l'autorizzazione degli scavi può essere subordinata al rispetto di distanze superiori a quelle determinate dall'area di pertinenza;
8. Qualora durante gli scavi, anche al di fuori dell'area di pertinenza, non sia possibile evitare la rimozione di radici e previa formale comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, queste devono essere asportate con taglio netto (e non strappate), provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio;
9. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal, dal Decreto Ministeriale 29.2.2012 e s.m.i;
10. In casi di comprovata e documentata necessita e comunque su istanza scritta del richiedente, può essere autorizzata la posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili all'interno dell'area di pertinenza degli alberi esistenti. In ogni caso deve essere individuata un'area minima di rispetto che deve essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il compattamento del suolo. In ogni caso l'Ufficio Tecnico può richiedere la posa di manufatti protettivi, come cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, e simili;
11. A manomissione ultimata la colmatura degli scavi deve essere effettuata secondo le norme seguenti:
 - Asportazione del materiale non compatibile, (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota atta a garantire il raccordo con l'area circostante non manomessa;
 - Accurato assestamento e livellamento del terreno;

12. L'autorizzazione degli interventi che causano un impatto sul sistema del verde pubblico o sulle alberate stradali tale da comportare opere di ripristino di valore superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) è subordinata alla costituzione preventiva di un deposito cauzionale o di una polizza fideiussoria sostitutiva, di importo pari al 100% del valore del ripristino, da svincolarsi alla conclusione dei lavori. Il calcolo analitico del valore di ripristino costituisce parte integrante del progetto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7;
13. In caso di danneggiamento di verde pubblico (in occasione di scavi o lavori di qualsiasi natura) e fatte salve eventuali sanzioni di cui all'art.31, qualsiasi intervento di potatura o di cura di parti danneggiate (comprese le radici) e/o di ripristino di aree verdi danneggiate (compresi i tappeti erbosi) deve essere eseguito, a spese di chi abbia operato il danno:

Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre all'Ufficio Tecnico Comunale, che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando allo stesso tempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione;
14. In caso di danneggiamento di tappeti erbosi il ripristino deve essere eseguito in modo da rendere omogenea l'intera superficie a prato dell'area; per aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza l'Ufficio Tecnico può richiedere l'esecuzione in danno del ripristino del tappeto erboso a pronto effetto con l'impiego di tappeto erboso in rotoli;
15. Per l'inosservanza di tali prescrizioni sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;

ART. 12 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato;
2. Fra le metodologie di lotta devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita;
3. La prevenzione si attua attraverso:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma o malformazione;
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (art. 11) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

4. I trattamenti fitosanitari (v. glossario) contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere effettuati prioritariamente ricorrendo preferibilmente a metodi di lotta biologica e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal PAN e dalla normativa regionale in materia;
5. È fatto obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art. 4, all'abbattimento dell'albero ammalato non più curabile o morto e sua sostituzione con altro o con altre specie le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale (v. art. 7);
6. Per i casi previsti si rimanda alle direttive di lotta obbligatoria emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale;
7. Relativamente alle conifere (pini e cedri) aggettanti sulle pubbliche aree e soggette a infestazione da processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), si fa espresso obbligo di provvedere all'esecuzione degli opportuni trattamenti antiparassitari di prevenzione nonché alla raccolta dei nidi eventualmente presenti sulle chiome, il più tempestivamente possibile, ed alla loro distruzione;
8. Per l'inosservanza di tali prescrizioni sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;

ART. 13 - TRAPIANTI ARBOREI

1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti;
2. Lo spostamento di alberi e palme, e soprattutto il cosiddetto 'grande trapianto' (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati nella movimentazione di alberi di alto fusto adulti), il trapianto di esemplari con circonferenza del tronco superiore a 100 cm (misurata a 100 cm dal suolo) o palme con stipite più alto di 4 metri, ad eccezione di piante provenienti da vivaio ed allevate a tale scopo, è di norma vietato sul territorio comunale. Si possono trapiantare esemplari arborei superiori a tale misura solo in casi particolari, al fine di salvaguardare piante di particolare significato storico o di particolare pregio ornamentale, in buone condizioni fitosanitarie e idonee al trapianto;
3. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti per il verde, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi e delle palme che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico. L'autorizzazione è soggetta a quanto indicato all'art.4;
4. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale

intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione come calcolato nell'allegato 3;

5. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati;
6. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi due anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo dovrà provvedere, a sue spese, a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal Settore comunale del verde in base a quanto stabilito dall'Art 7;

ART. 14 - POTATURA ALBERI

- 1 La potatura rappresenta la pratica colturale che maggiormente impatta le condizioni di vegetazione degli alberi e se eseguita in modo scorretto comporta perdita di vigoria e salute, della solidità strutturale e del valore ornamentale oltre ad un aumento dei costi di gestione a fronte di una riduzione delle irrinunciabili funzioni svolte dagli alberi. La potatura deve essere eseguita dopo un'attenta e completa valutazione delle condizioni delle piante (stato di vigore, struttura, stabilità, posizione sociale...) e del suo inserimento nel contesto;
- 2 La potatura corretta in ambiente urbano deve essere finalizzata alla promozione di condizioni di salute ed integrità strutturale degli alberi, al fine della creazione e del mantenimento nel tempo di condizioni di sostenibilità della gestione;
- 3 In particolare, per quanto riguarda l'ambiente urbano, la potatura deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi come:
 - favorire la longevità della pianta;
 - mantenere il più possibile il portamento voluto;
 - risolvere i problemi di sicurezza, di interferenza con la viabilità urbana, con gli edifici, manufatti ed infrastrutture;
- 4 I periodi dell'anno in cui eseguire la potatura sono i seguenti:
 - dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura delle latifoglie a foglia caduca e persistente;
 - nel periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi e per le conifere;
 - nel periodo estivo per potatura verde con tagli di piccole dimensioni;

- 5 tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata o per interventi volti a risolvere problematiche legate alla sicurezza o il pubblico interesse;
- 6 È fatto assoluto divieto di effettuare potature a capitozzo o a sgamollo su tutte le specie arboree, e, in particolar modo, su conifere (*Araucaria* spp., *Pinus* spp., *Cedrus* spp., *Abies* spp., ecc.) e su *Ficus* spp (escluso *Ficus carica*), tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi;
- 7 È vietato il taglio di rami di diametro superiore a 15 cm tranne in caso di grave ed imminente situazione di pericolo per persone o cose o in caso di interventi di recupero della chioma eseguiti con tecniche appropriate e debitamente motivate dal professionista abilitato, responsabile della direzione lavori. La richiesta di autorizzazione, con le precise motivazioni dell'intervento, deve essere inoltrata in forma scritta agli Uffici comunali competenti allegando i seguenti documenti:
 - a. relazione tecnica e richiesta come da Allegato 2 al presente regolamento. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista abilitato;
 - b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
- 8 È vietato l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori, trince...) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita. Per l'inosservanza di tale divieto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;
- 9 È vietata la capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali, poiché tale tipologia di intervento danneggia gravemente e irrimediabilmente gli alberi, favorendo l'insorgenza di patologie del legno e rendendo più instabile e pericolosa la pianta. La capitozzatura inoltre accorcia la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma. Per capitozzatura si intendono non solo interventi cesori effettuati su ramificazioni di grande diametro, ma anche interventi che alterino in maniera grave la fisiologia e il bilancio sia energetico che ormonale della pianta. Tra questi ultimi rientra, a titolo di esempio, l'asportazione di una porzione di chioma superiore al 30%. Per l'inosservanza di tale divieto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;
- 10 Non rientrano negli interventi di capitozzatura i tagli eseguiti per:
 - mitigazione di una condizione di oggettiva pericolosità dell'albero, debitamente documentata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato;
 - necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" o allevate da tempo in forma obbligata;
 - riduzione di branche o di ramificazioni causa di pericolose interferenze, opportunamente documentate, con linee e impianti aerei (linee elettriche, filoviarie, ferroviarie ecc.), con edifici, manufatti o altre infrastrutture aeree;

- 11 Nel caso sia necessaria, ai fini dello svolgimento degli interventi, l'occupazione temporanea di area pubblica o pubblica via, si rinvia alla specifica disciplina regolamentare per l'occupazione di suolo pubblico;
- 12 In ogni caso tutte le operazioni di potatura della vegetazione urbana, pubblica e privata, devono essere effettuate da ditte e tecnici specializzati;
- 13 La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo, così come stabilito Decreto Ministeriale 29.2.2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*";
- 14 La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Bordighera si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori che, di norma, avviene nel periodo che va 1° marzo al 31 luglio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica;
- 15 In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio;
- 16 Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di confronto con gli Uffici comunali competenti per il verde pubblico. In ogni caso l'azione dell'Amministrazione dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo;
- 17 Per l'inosservanza di tali prescrizioni sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;

ART. 15 - POTATURA PALME

1. Per potatura delle palme si intende la rimozione delle foglie secche o senescenti o verdi, limitatamente a quelle che determinano una diretta interferenza con beni o servizi. Sono da escludere i tagli di porzioni verdi della corona fogliare, in maggior modo quanto riducono significativamente la chioma. L'intervento di potatura normalmente sarà così effettuato:
 - c) Ripulitura dello stipite da rampicanti e altri elementi che ne impediscono una corretta visione e analisi biomeccanica;
 - d) Asportazione dei vecchi piccioli fogliari, delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche;
 - e) Eventuale asportazione delle nuove infiorescenze e caschi di datteri, qualora determini un problema di sicurezza o gestione della pianta;
2. Nel caso dei generi *Washingtonia* e *Brahea* si consiglia la conservazione della corona di foglie secche alla base della chioma in quanto svolge funzione protettiva naturale;

3. Le indicazioni sopra riportate non trovano attuazione per esemplari di *Phoenix dactylifera* adibiti alla raccolta dei tradizionali “Parmureli” in considerazione del valore storico tradizionale della pratica;
4. Nell’esecuzione delle suddette lavorazioni è vietato l’utilizzo dei ramponi con punte in quanto le lesioni causate possono facilitare l’ingresso di patogeni o insetti fitofagi. Per le piante non raggiungibili mediante PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) è pertanto opportuno accedere alla pianta con mezzi non lesivi per la stessa;
5. Tutti gli utensili impiegati per il taglio delle foglie dovranno essere opportunamente disinfettati prima di essere utilizzati su un nuovo esemplare;
6. La rimonda del secco può essere effettuata nel corso di tutto l’anno, anche se si consiglia operare nei mesi più freschi per ridurre il pericolo di infestazione da Punteruolo rosso;
7. Gli interventi devono essere effettuati da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
8. Per l’inosservanza di tale divieto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;
9. Produzione “parmureli cristiani”
Periodo legatura tradizionale: entro fine luglio, apertura periodo antecedente la Domenica delle Palme;
Materiali per legatura: cordame di canapa o elementi naturali. Vietati cappucci di plastica o altro materiale coprente sintetico.
Raccolta: taglio germogli con utensili da taglio affilati e disinfestazione ferite con anticrittogamici e insetticidi nel rispetto delle prescrizioni PAN.
Frequenza della legatura: ogni 4 anni
10. Produzione “*lulav* ebraico”
Raccolta germogli: autunno, secondo calendario ebraico.

Raccolta: taglio germogli con utensili da taglio affilati e disinfestazione ferite con anticrittogamici e insetticidi nel rispetto delle prescrizioni PAN.
Frequenza del taglio: ogni 2 anni

Durante tutte le fasi delle operazioni dovranno essere rispettate le buone tecniche dell’arboricoltura per tutelare l’integrità e la salute delle palme, mentre gli addetti ai lavori dovranno mettere in atto tutte le precauzioni e il rispetto delle normative per la sicurezza dei lavoratori;
11. Per l’inosservanza di tali prescrizioni sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;

ART. 16 - TUTELA DEGLI ALBERI E DELLE PALME DI PREGIO E MONUMENTALI

1. L'Amministrazione comunale promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi e palme riconosciuti di pregio e monumentali a livello comunale. Gli alberi e palme di pregio e monumentali, sia pubblici che privati, tutelati dal presente regolamento si suddividono in:
 - alberi monumentali tutelati con apposito decreto regionale;
 - alberature definite “meritevoli di tutela” in base alla vigente normativa urbanistica;
 - alberature di pregio individuate secondo i criteri specificati nel successivo comma 2;
2. Il Settore/Servizio comunale competente valuta preventivamente gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'elenco degli alberi di pregio del territorio comunale secondo i seguenti criteri:
 - significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - essere un riferimento tradizionale per la cittadinanza;
3. Le segnalazioni pervenute dal proprietario o l'avente titolo di alberi monumentali, tramite la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, al fine di inserirle nell'elenco degli alberi di pregio, saranno rese note nell'ambito della relazione annuale prevista dalla normativa vigente;
4. Per le segnalazioni di alberi monumentali del territorio comunale, di cui alla Legge 10/2013 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/10/2014, il Settore/Servizio comunale competente avvia ogni procedura necessaria presso gli Enti preposti e sovraordinati per il riconoscimento del pregio monumentale;
5. Il proprietario o l'avente titolo di alberi e palme di pregio deve adottare tutti gli accorgimenti utili per non danneggiare e comunque modificare la struttura dell'albero, deve inoltre proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi;
6. Per gli interventi di abbattimento degli alberi e palme di pregio si rinvia alle modalità e alle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;
7. Per l'abbattimento o capitozzatura di alberi e palme di pregio, avvenuto in assenza di comunicazione preventiva sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;
8. Per l'abbattimento o capitozzatura di alberi e palme di pregio, per i quali sia accertata l'assenza dei casi previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 ovvero invalidità delle prove documentali del pericolo imminente sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato 4;

ART. 17 - INTERVENTI SUGLI ALBERI E PALME MONUMENTALI

Il proprietario o l'avente titolo di alberi o palme monumentali deve adottare tutti gli accorgimenti utili per non danneggiare e comunque modificare la struttura dell'albero come disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente. Gli interventi di abbattimento, manutenzione e conservazione di alberi monumentali devono avvenire previa autorizzazione presso gli Enti preposti come disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

TITOLO III – PROGETTAZIONE AREE VERDI E RISPETTO DELLE DISTANZE

ART. 18 - PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni all'interno di un'area verde esistente, deve contenere uno o più elaborati redatti da professionista abilitato da cui emergano chiaramente lo stato dei luoghi prima dell'intervento e le eventuali modifiche apportate al sito a seguito dell'esecuzione del progetto;
2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde, è necessaria la presentazione in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente per la richiesta del titolo abilitativo, della comunicazione di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività, della seguente documentazione minima:
 - a. elaborato cartografico di rilievo dello stato di fatto del verde, corredato dalle caratteristiche botaniche (misure circonferenza o diametro, genere e specie) e fitosanitarie delle alberature, degli arbusti e dell'individuazione dell'area di rispetto di ogni pianta;
 - b. elaborato cartografico di progetto nel quale sia sviluppato il progetto del verde con indicazione delle superfici permeabili, delle alberature da mantenere, delle specie arboree e arbustive previste, delle dimensioni delle piante da mettere in opera e relative aree di rispetto. Nell'elaborato dovranno essere individuate le pavimentazioni di progetto e le opere previste che possano interferire con le chiome o con l'apparato radicale; nel caso di giardini storici, dovrà essere esposta una corretta ricostruzione filologica degli assetti;
 - c. elaborato cartografico comparativo di sovrapposizione del verde esistente e di progetto, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere (giallo-rosso);
 - d. relazione tecnica, che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le analisi ambientali, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare; dovranno inoltre essere fornite informazioni in merito all'inquadramento, alle eventuali servitù aeree e sotterranee, alla valutazione delle eventuali preesistenze arboree, ai soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto;
 - e. piano di manutenzione del verde di progetto;
 - f. documentazione fotografica, che certifichi sia lo stato di fatto delle aree, che le eventuali preesistenze arboree presenti;
3. Qualora a seguito di intenti edilizi rimangano superfici di terreno non comprese nella progettata sistemazione a verde è fatto obbligo ai proprietari di garantire il decoro e le normali condizioni igienico sanitarie mediante sfalcio della vegetazione spontanea e disinfestazione se necessaria. In caso di inadempimento il Responsabile del Servizio Giardini, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, provvederà a erogare la prevista sanzione pecuniaria di cui all' allegato 4;
4. La completa realizzazione delle sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa la sistemazione a verde, costituisce condizione per l'accertamento dell'ultimazione dei lavori;
5. In caso di autorizzazione all'abbattimento di piante oggetto di protezione ai sensi del presente Regolamento, si applicano le norme di cui agli art. 6 e 7 del presente regolamento;
6. Le istanze di trasformazione del territorio che richiedono autorizzazione o permesso di costruire., e che comportano interventi di cui all'art.3, devono essere sottoposte, con parere espresso dall'Ufficio

Tecnico Comunale, alla disamina della Commissione per il paesaggio (Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13);

7. Per l'impianto di nuovi alberi, palme e/o arbusti, in caso di opere di urbanizzazione e/o di prescrizioni da parte del Comune, oppure ancora nel caso di alberi da porre a dimora in sostituzione di soggetti abbattuti, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico avente dimensioni definite nell'atto autorizzativo;
8. Per le aree delle quali è prescritta la cessione al Comune previa realizzazione di verde pubblico, i lottizzanti devono assumere l'onere della manutenzione del verde per un periodo minimo di cinque anni dalla fine lavori, prolungabile fino a dieci anni per sistemazioni a verde di particolare importanza;
9. La distanza delle alberature rispetto ai confini di proprietà deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o di esposizione al sole di ambienti confinanti prospicienti. Nel caso di nuovi impianti, per le distanze dai confini sono quelle definite dall'art. 892 del Codice civile;

ART. 19 - DISTANZE DELLE ALBERATURE

1. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,50 rispetto al medesimo. Nel caso di aggetto sui marciapiedi, la quota ammessa è superiore a 2,5 m e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione della segnaletica verticale stradali;
2. La distanza degli alberi da utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche sarà in funzione delle singole situazioni e dei vincoli e delle servitù esistenti, nel rispetto della normativa vigente;
3. In corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi, vanno rispettate le seguenti distanze minime di impianto, fatte salve norme più restrittive o diverse prescrizioni da parte degli enti gestori:
 - per alberi di prima grandezza = m 4
 - per alberi di seconda grandezza = m 3
 - per alberi di terza grandezza e inferiori = m 2

ART. 20 -ALBERATE STRADALI E PARCHEGGI

1. In occasione degli interventi di manutenzione straordinaria, di nuova costruzione o di trasformazione degli spazi stradali, contemporaneamente al progetto delle opere stradali va previsto un piano di sistemazione del verde integrato alla strada. In tale piano devono essere definiti la tipologia e lo stato di salute degli alberi esistenti, il tipo e l'estensione delle sistemazioni a verde previste, così come la loro armonizzazione con impianti tecnologici (interrati e aerei), tubature, segnaletica stradale, campi visivi, percorsi ciclo pedonali, accessi a proprietà ed edifici, arredi. Le strade, salvo documentata e motivata impossibilità, devono essere dotate, almeno su un lato e preferibilmente quello soggetto a

maggior esposizione, di aiuole per la messa a dimora di alberi. Tale messa a dimora avviene preferibilmente in aiuole continue;

2. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi esterni pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali (media e grande distribuzione), deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al quindici per cento (escluse le pavimentazioni permeabili, escluse le aiuole degli alberi posti in area pavimentata) dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Inoltre, il parcheggio dovrà essere coperto da alberi per almeno per il 30% della superficie totale (intendendo per copertura la proiezione al suolo della chioma nelle sue dimensioni a maturità);
3. In caso di realizzazione di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde può essere, in toto o in parte, realizzata in forma di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti) ove compatibile;

TITOLO IV COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

ART. 21 - NORME DI COMPORTAMENTO PER L'USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento. In particolare, le norme del presente articolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo;
2. All'interno delle aree a verde pubblico è vietato:
 - adottare comportamenti e/o attività che costituiscano un pericolo per la sicurezza, che ostacolino lo svago e/o che impediscano la normale fruizione a chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati, attaccare e/o appendere qualsiasi cosa sui rami;
 - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno;
 - messa a dimora di piante non regolarmente autorizzate;
 - abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi, ad eccezione di azioni regolarmente autorizzate;
 - provocare danni a strutture e infrastrutture, e nello specifico imbrattare, deturpare, rimuovere, rendere inutilizzati la segnaletica, gli arredi, i manufatti presenti negli spazi verdi;
 - inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;uso, sosta, introduzione di qualsiasi mezzo a motore non autorizzato dal competente ufficio;
- spreco dell'acqua, servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi;
- accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere;

- anticipare o protrarre la presenza nell'area verde oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato;
 - usare impropriamente, ove presenti, le strutture ludiche;
 - accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture;
 - installare attrezzature ed elementi di cottura, o comunque di fonti di calore, nelle immediate vicinanze delle alberature;
 - soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
 - occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale, incluso l'apposizione di tabelloni o cartellonistica di vario genere, senza l'acquisizione di autorizzazione o nulla osta dal competente ufficio;
 - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio;
 - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni;
3. Tutte le attività consentite all'interno delle aree verdi pubbliche si possono svolgere ma nel rispetto dell'emissione di suoni che devono avere intensità non superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia (Piano di zonizzazione acustica approvato dall'Amministrazione Provinciale di Imperia in data 19/01/2005);
 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento comunale di Polizia Urbana;
 5. Il mancato rispetto di tali divieti comporterà una sanzione amministrativa come definita nell'Allegato 4, fatto salvi gli indennizzi dovuti per i danni causati al patrimonio verde pubblico e alle alberature secondo la metodologia di cui all'Allegato F;

ART. 22 - AREE GIOCO

1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti;
2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali, avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità;
3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che hanno la custodia delle suddette persone;
4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito;

ART. 23 - COMPORAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, l'Amministrazione comunale, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività condizionandole, all'adozione di specifici provvedimenti ponendo condizioni attuative volte alla salvaguardia dell'area verde e delle installazioni ivi presenti:
 - organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive;
 - installare attrezzature mobili;
 - introdurre veicoli a motore solo per particolari e motivate esigenze e comunque al di fuori dei manti erbosi;
 - mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici raccogliere fronde, semi, frutti ed erbe selvatiche;
 - esercitare forme di commercio, eventi sportivi o altre attività;
 - utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
 - affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
 - entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia;
2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa riportata nell'Allegato 4;
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere apposita polizza fideiussoria a garanzia di copertura di eventuali danni al parco da quantificarsi in relazione all'entità ed alla tipologia dell'evento;

ART. 24 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

1. Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato;
2. Il contributo dei cittadini si può esplicitare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario;

ART. 25 - SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURA DEL VERDE

1. Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde;
2. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino;

3. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere;

ART. 26 - SPONSORIZZAZIONI

1. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
2. La sponsorizzazione è regolata da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti;

ART. 27 - ORTI URBANI

Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde pubblico che l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di realizzare sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell'Amministrazione comunale. Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, gestione e sviluppo, sulla base delle linee di indirizzo deliberate dalla Giunta comunale. Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini;

ART. 28 - LAVORO VOLONTARIO

Lavoro volontario. Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche può essere organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a. i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l'Amministrazione comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati e della sussistenza di adeguate coperture assicurative;
- b. gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi;

ART. 29 - DECORO VERDE PRIVATO

Verde in aree private. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà;

ART. 30 - AREE SGAMBAMENTO CANI.

- 1 Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni alte almeno 150 cm;
- 2 All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni;
- 3 Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare il comportamento dei loro animali e, tra l'altro, che non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno;
- 4 All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area;

TITOLO V - SANZIONI E VIGILANZA

ART. 31 - SANZIONI

1. Ogni violazione ed inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00 in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
2. Le sanzioni di cui al comma precedente non escludono l'applicazione di eventuali altre misure sanzionatorie previste dalle leggi e dalle normative vigenti;

3. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie, per la definizione dei soggetti accertatori e per ogni altra disposizione si fa riferimento alle vigenti normative inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento;
5. Le sanzioni amministrative al presente regolamento sono riportate nell'Allegato 4;

ART. 32 - VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione comunale che si avvale del personale della Polizia Locale, del Servizio Giardini o altri pubblici ufficiali appositamente autorizzati;

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa;

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI

IN BOLLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI BORDIGHERA

Allegato 1

Data.....

Al Comune di Bordighera
Piazza De Amicis 28
18012 BORDIGHERA (IM)

<p>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO</p>
--

Il/la Sottoscritto.

in qualità di

con sede in (.....) (C.A.P.

via.....

Codice Fiscale o partita IVA

Recapito telefonico per sopralluoghi

Chiede

- L'ABBATTIMENTO**
- L'ABBATTIMENTO URGENTE di:**

N°	specie	diametro del tronco (in cm misurata a 130 cm dal suolo)	Altezza misurata a tutta chioma per alberi e al capitello per palme

sito/i in proprietà privata (Indirizzo)

n° ____/____

sito/i in proprietà pubblica, da concordare con il Settore LL.PP., Servizio Manutenzione e Giardini.

L'INTERVENTO COMPORTA L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SI (presentare domanda al Servizio permessi e occupazione cantieri)

NO

DICHIARA CHE L'ABBATTIMENTO È NECESSARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE
(è necessario spuntare almeno una scelta – è possibile spuntarne più di una)

<input type="checkbox"/>	l'albero è morto o gravemente compromesso nella vitalità , come specificato nella documentazione fotografica da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero è deperente per presenza di fitopatologie e/o architettura compromessa , non altrimenti trattabile, come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero è pericoloso per incolumità di persone e/o cose , come specificato da Analisi della Stabilità degli alberi eseguita da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero causa danni strutturali e/o interferenze funzionali ad opere esistenti , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	sentenza giudiziaria , da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è oggetto di riqualificazione ambientale , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è di ostacolo alla realizzazione di intervento edilizio , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è oggetto di sostituzione graduale , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura appartiene a specie esotica invasiva , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione

DICHIARA INOLTRE

(è obbligatorio spuntare almeno una scelta)

<input type="checkbox"/>	DI SOSTITUIRE (COMPENSAZIONE AMBIENTALE) entro sei mesi dalla comunicazione / entro il termine dei lavori (in caso di intervento edilizio), l'albero/i abbattuto/i con nuovi esemplari secondo quanto stabilito dagli Uffici competenti (indicare quantità alberi e luogo di messa a dimora):
<input type="checkbox"/>	DI INDENNIZZARE (COMPENSAZIONE ECONOMICA) <input type="checkbox"/> totalmente <input type="checkbox"/> parzialmente Per l'importo stabilito dai competenti uffici ai sensi dell'articolo 7, del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato gli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero/i abbattuto/i e pari al valore ornamentale degli alberi abbattuti secondo la metodologia riportata nell'allegato 3 del vigente Regolamento
<input type="checkbox"/>	Le lavorazioni di abbattimento saranno eseguite dalla Ditta _____ con sede in _____ tel. _____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- Il richiedente dovrà provvedere preventivamente al versamento degli eventuali oneri e/o garanzie previsti ai fini della sostituzione degli alberi abbattuti. Detti oneri saranno calcolati sulla base delle condizioni specifiche della richiesta.
- Nel caso in cui per l'intervento sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, l'intervento dovrà essere effettuato alla data dichiarata nell'istanza.
- Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali (ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445).

3 • ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA COMUNICAZIONE - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

A TAL FINE ALLEGA

- Copia fotostatica del documento d'identità** del firmatario
- Documentazione fotografica esaustiva dell'albero e del suo intorno**
- Analisi della stabilità albero** eseguita da un *professionista abilitato* attestante le condizioni dell'albero
- Relazione tecnica** sottoscritta da un *professionista abilitato* attestante i casi previsti, a seconda della situazione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento e corredata da adeguata documentazione fotografica

4 • TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che:

- i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bordighera, con sede legale P.za De Amicis, 28. Il responsabile del trattamento è l'ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

4 • FIRMA – Apporre la firma

Data ___/___/_____

(Il Richiedente)



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI

IN BOLLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI BORDIGHERA

Allegato 2

Data.....

Al Comune di Bordighera
Piazza De Amicis 28
18012 BORDIGHERA (IM)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE POTATURA STRAORDINARIA – OCCUPAZIONE E
SCAVO IN AREA DI RISPETTO PIANTE AD ALTO FUSTO ARTT. 11 e 14**

Il/la Sottoscritto.

in qualità di

con sede in (.....) (C.A.P.

via.....

Codice Fiscale o partita IVA

Recapito telefonico per sopralluoghi

Chiede

DI POTER EFFETTUARE LA POTATURA STRAORDINARIA / SCAVO IN PROSSIMITÀ DI:

N°	specie	Albero (diametro del tronco in cm misurata a 130 cm dal suolo
----	--------	---

sito/i in proprietà privata (Indirizzo)

n° ____/____

sito/i in proprietà pubblica, da concordare con il Settore LL.PP., Servizio Manutenzione e Giardini.

L'INTERVENTO COMPORTA L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SI (presentare domanda al Servizio permessi e occupazione cantieri)

NO

DICHIARA CHE L'INTERVENTO È NECESSARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

(è necessario spuntare almeno una scelta – è possibile spuntarne più di una)

<input type="checkbox"/>	l'albero è gravemente compromesso nella vitalità , come specificato nella documentazione fotografica da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero è deperente per presenza di fitopatologie e/o architettura compromessa , non altrimenti trattabile, come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero è pericoloso per incolumità di persone e/o cose , come specificato da Analisi della Stabilità degli alberi eseguita da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero causa danni strutturali e/o interferenze funzionali ad opere esistenti , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	sentenza giudiziaria , da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è oggetto di riqualificazione ambientale , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è di ostacolo alla realizzazione di intervento edilizio , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione

DICHIARA INOLTRE

(è obbligatorio spuntare almeno una scelta)

<input type="checkbox"/>	Le lavorazioni di potatura straordinaria saranno eseguite dalla Ditta _____ con sede in _____ tel. _____
--------------------------	---

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- Il richiedente dovrà provvedere preventivamente al versamento degli eventuali oneri e/o garanzie previsti. Detti oneri saranno calcolati sulla base delle condizioni specifiche della richiesta.
- Nel caso in cui per l'intervento sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, l'intervento dovrà essere effettuato alla data dichiarata nell'istanza.
- Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali (ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445).

3 • ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA COMUNICAZIONE - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

A TAL FINE ALLEGA

- Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario
- Documentazione fotografica
- Analisi della stabilità albero eseguita da un *professionista abilitato* attestante le condizioni dell'albero
- Relazione tecnica sottoscritta da un *professionista abilitato* attestante i casi previsti, a seconda della situazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del vigente Regolamento

4 • TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che:

- i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bordighera, con sede legale P.za De Amicis, 28. Il responsabile del trattamento è l'ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

4 • FIRMA – Apporre la firma

Data ___/___/___

(Il Richiedente)



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI BORDIGHERA

Allegato 3

METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO

In caso di rimozione di piante, o in caso di danneggiamenti al patrimonio vegetale pubblico dovuti ad imperizia, a manomissioni, ad erronea gestione, ad improprio uso del verde pubblico, ad incidenti, ecc., l'Amministrazione comunale, tramite l'ufficio tecnico del verde urbano, determina l'entità del risarcimento economico e/o ambientale mediante gli strumenti della stima del valore ornamentale delle alberature.

Per la quantificazione del danno arrecato viene impiegato il metodo parametrico che attribuisce alla pianta in esame un valore che, oltre alle dimensioni, tiene conto della specie, dello stato fitosanitario, della posizione in cui la pianta si trova.

Per la stima si richiede:

- la determinazione del costo base relativo all'acquisizione in vivaio, il trasporto e la messa a dimora della pianta;
- il calcolo dell'utilità ornamentale in base ad algoritmi che tengono in considerazione il crescere di tale utilità con l'accrescersi della massa epigea della pianta, gli eventuali deprezzamenti legati alle condizioni fitosanitarie, alla posizione sociale della pianta, gli eventuali deprezzamenti legati alle condizioni fitosanitarie, alla posizione sociale della pianta e alla collocazione del sito nel contesto urbano.

1. Stima del valore ornamentale

Il Valore Ornamentale (V.O.) per alberi di prima, seconda e terza grandezza è computato sulla base di un criterio di valutazione parametrico che si basa sulla valutazione di 5 caratteristiche della pianta:

- **la specie o la varietà**
- **la posizione urbanistica**
- **la posizione sociale**
- **lo stato fitosanitario**
- **le dimensioni**

La formula per il calcolo del *Valore Ornamentale* è:

$$V.O. = (P_u \times I_e \times I_p \times I_d) - g^{**}$$

Indice	Descrizione																						
P_v	<p>Diverse specie, in funzione delle loro caratteristiche, assumono un valore ornamentale differente a parità di dimensioni. Per tale motivo nella formula si utilizza come valore base la decima parte del prezzo medio di vendita in vivaio di una pianta della medesima specie e varietà di quella oggetto di stima.</p> <p>Il prezzo di vendita al dettaglio (P_v) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi tratto da Assoverde o Prezzario Regionale, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza di 14-16 cm ad un metro da terra per le specie latifoglie, e di 16-18 cm o altezza 250-300 cm per le conifere (esclusa Araucaria da valutare separatamente).</p>																						
P_u	Prezzo base relativo alla specie (P _u) da prendere in considerazione corrispondente ad 1/10 del prezzo di vendita da prezzario pubblico (Assoverde o Prezzario Regionale Opere Edili Liguria)																						
I_e	Indice estetico e fitosanitario dell'esemplare da sostituire, parametro variabile da 1 a 10 in funzione della bellezza, della posizione (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria.																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valore</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pianta con scarsissimo valore, in gruppo o filare – pianta in condizioni vegetative diverse da quanto elencato ma oggetto di valutazione di stabilità con prescrizione di abbattimento per estrema propensione al cedimento</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pianta senza vigore, ammalata, in gruppo o filare</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o in filare</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pianta sana, di media vigoria, in gruppo</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pianta sana, di media vigoria, in filare</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pianta sana, vigorosa, in gruppo</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pianta sana, vigorosa, in filare</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare</td> </tr> </tbody> </table>	Valore	Descrizione	1	Pianta con scarsissimo valore, in gruppo o filare – pianta in condizioni vegetative diverse da quanto elencato ma oggetto di valutazione di stabilità con prescrizione di abbattimento per estrema propensione al cedimento	2	Pianta senza vigore, ammalata, in gruppo o filare	3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o in filare	4	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	5	Pianta sana, di media vigoria, in gruppo	6	Pianta sana, di media vigoria, in filare	7	Pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare	8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo	9	Pianta sana, vigorosa, in filare	10	Pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
	Valore	Descrizione																					
	1	Pianta con scarsissimo valore, in gruppo o filare – pianta in condizioni vegetative diverse da quanto elencato ma oggetto di valutazione di stabilità con prescrizione di abbattimento per estrema propensione al cedimento																					
	2	Pianta senza vigore, ammalata, in gruppo o filare																					
	3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o in filare																					
	4	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria																					
	5	Pianta sana, di media vigoria, in gruppo																					
	6	Pianta sana, di media vigoria, in filare																					
	7	Pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare																					
	8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo																					
9	Pianta sana, vigorosa, in filare																						
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare																						
I_p	Indice di posizione urbanistica rispetto al territorio comunale.																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valore</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Zone agricole, rurali e artigianali</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Centro abitato e esterno agli ambiti tutelati</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td>Centro storico</td> </tr> <tr> <td>Ambiti tutelati ex art. 136, lettere a) e b) del D. Lgs. 42/2004 Ambiti tutelati ex art. 136, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004</td> </tr> </tbody> </table>	Valore	Descrizione	4	Zone agricole, rurali e artigianali	6	Centro abitato e esterno agli ambiti tutelati	8	Centro storico	Ambiti tutelati ex art. 136, lettere a) e b) del D. Lgs. 42/2004 Ambiti tutelati ex art. 136, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004													
	Valore	Descrizione																					
	4	Zone agricole, rurali e artigianali																					
6	Centro abitato e esterno agli ambiti tutelati																						
8	Centro storico																						
	Ambiti tutelati ex art. 136, lettere a) e b) del D. Lgs. 42/2004 Ambiti tutelati ex art. 136, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004																						
I_d	Indice di dimensioni. Viene considerata, nel caso delle dicotiledoni, la circonferenza della pianta, misurata a 1,3 m di altezza dal colletto. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. Per piante di dimensioni maggiori si aumenterà la valutazione di 1 punto ogni 10 cm di incremento della circonferenza.																						

	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice
	50 o inferiore	1	150	11	300	22
	60	1,4	160	12,5	320	23
	70	2	170	14	340	24
	80	2,8	180	15	360	25
	90	3,8	190	16	380	26
	100	5	200	17	400	27
	110	6,4	220	18	420	28
	120	8	240	19	430	29
	130	9,5	260	20	440	30
	140	11	280	21	450	31
Indice di dimensioni. Viene considerata, nel caso delle monocotiledoni (palme,) per le quali la circonferenza non è elemento significativo in considerazione della loro struttura morfologica e delle loro peculiari modalità di accrescimento, il parametro altezza.						
	Altezza m.			Indice di altezza		
	Da 0,5 a 1			1		
	Da 1 a 2			1,5		
	Da 2 a 3			2,5		
	Da 3 a 4			3,5		
	Da 4 a 6			5		
	Da 6 a 8			7		
	Oltre 8			10		
g	Valore	Descrizione				
	10%	Piante con danni e ferite di modesta identità				
	30%	Piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità				
	50%	Piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni e incidenti sulla stabilità (documentate con appositi approfondimenti strumentali)				
	70%	Piante con ferite e cavità ampie ed evidenti e presenza di capitozzature				
	90%	Piante morte o classificate a estrema propensione al cedimento/				

- La *Compensazione economica* in caso di danneggiamento viene determinata in base alla stima del valore ornamentale e del danno fisiologico dei soggetti vegetali implicati a cui andranno aggiunti tutti gli eventuali costi relativi ai danni concomitanti, se a carico dell'Amministrazione.

La *Compensazione economica (I)* è determinata dal seguente prodotto:

$$I = V.O. + S_a + S_r$$

dove:

V.O.	valore ornamentale
S_a	spese di abbattimento ed eliminazione ceppaia e residui radicali
S_r	spese di lavori di sistemazione e ripristino del sito e di eventuali opere e manufatti danneggiati

La *Compensazione* è il reintegro dei soggetti vegetali rimossi o danneggiati per un importo calcolato secondo il metodo di stima applicato per la compensazione economica. Nei progetti che prevedono l'espianto di soggetti vegetali devono essere inserite le somme necessarie al reintegro degli stessi. I soggetti vegetali abbattuti saranno sostituiti secondo le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale del verde urbano. **Qualora il progetto consenta il mantenimento in**

sito dei soggetti vegetali, ma sia necessario la loro riduzione, messa in sicurezza o trapianto in altro sito, dovrà essere quantificato il danno fisiologico e le maggiori spese necessarie per attuare tutte le strategie necessarie all'attecchimento.

Il Valore Ornamentale (V.O.) per arbusti, cespugli e piante erbacee sono individuati dal semplice costo del soggetto vegetale identico come specie, forma e dimensione a quello rimosso secondo il prezzario Assoverde riferite all'anno in cui si è verificato il danno accertato e contestato al quale andranno aggiunte le spese di messa in opera e manutenzione relativa alla prima stagione vegetativa.

2. Stima del danno fisiologico

È inteso come la percentuale di danno fatto all'albero espresso in percentuale sul valore ornamentale.

a) Danno fisiologico all'apparato radicale

Le lesioni provocate all'apparato radicale dovranno essere considerate in modo oculato.

L'apparato radicale svolge:

- funzione meccanica: ancoraggio dell'albero al suolo e stabilità meccanica
- funzione fisiologica: assorbimento soluti dal terreno dalla soluzione circolante e tessuto di riserva dell'albero.

Le lesioni subite dall'apparato radicale determinano a breve e lungo termine:

- deperimento generale dell'albero
- problemi di stabilità meccanica

Si procederà alla determinazione del danno fisiologico nei casi in cui, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Per quanto concerne l'area in cui si può ritenere che uno scavo possa influire sulle condizioni di salute e stabilità degli alberi, occorre fare riferimento al concetto di Zona di Interferenza con l'Albero (ZIA). Nella ZIA gli interventi possono comportare interferenza sotto il profilo vegetazionale e della salute delle piante e richiedono la supervisione di un esperto arboricoltore. Sono in generale vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo, passaggio o parcheggio di autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di sostanze tossiche o dannose alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno.

Il raggio della ZIA non può essere inferiore a:

$$D = 5 d$$

dove:

D		distanza di scavo dal centro del tronco
d		diametro del tronco misurato a 130 cm.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto poiché ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è in funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori e la sua determinazione è determinata dalla seguente formula:

$$D_f = V.O. \times H$$

dove:

D_f		danno fisiologico
V.O.		valore ornamentale
H		Incidenza percentuale dell'apparato radicale reciso

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

C		distanze scavo dal colletto della pianta
B		

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che *s* e *t* non devono essere maggiori della ZIA, dove non è di norma previsto indennizzo.

A		ampiezza fronte scavo
u		settore angolare danneggiato (coseno)
p		settore angolare danneggiato (gradi): dal coseno di β si risale al valore dell'angolo β
H		Incidenza sull'apparato radicale: percentuale di danno ricavata dalla proporzione tra l'angolo del settore angolare danneggiato ed il cerchio preso in considerazione
D_f		danno fisiologico

Applicando il teorema di Carnot sul triangolo venutosi a creare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo secondo la seguente formula:

$$\cos \alpha = \frac{-A^2 + B^2 + C^2}{2BC} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$



La valutazione del danno biologico sarà così determinata:

n. pianta	specie	Valore ornamentale (euro)	Distanza scavo dal colletto (m)	Distanza scavo dal colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza % su radici	Danno
						cos β	gradi		
		V.O.	B	C	A	u	p	H	D_f

Qualora la parte danneggiata sia superiore o prossima al 50%, il danno viene considerato grave e per la pianta si renderà quindi necessario produrre apposita valutazione di stabilità o procedere all'abbattimento della pianta.

b) Danno fisiologico alla chioma

In caso di interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei pubblici (potature, sbracature, taglio rami, ecc.) l'indennizzo è pari alla riduzione del Valore ornamentale degli stessi.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione) con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo si calcola secondo la seguente formula:

$$D_c = V.O. \text{ ante} - V.O. \text{ post}$$

dove:

D_c	damno fisiologico
V.O. ante	valore ornamentale prima del danno
V.O. post	valore ornamentale dopo del danno

c) Danno fisiologico al tronco

La funzione principale del tronco oltre a quella meccanica di sostegno del tronco è fisiologica di trasporto di soluti grezzi dalle radici alla chioma ed elaborati dalla chioma alle radici.

Pertanto, una lesione al tronco che danneggia il cambio, lo xilema, il floema causa un'interruzione al trasporto dei soluti, oltre a costituire una pericolosa via di entrata per i patogeni.

Lesioni del tronco causano pertanto stress fisiologico, legno morto, possibilità di infezioni anche mortali o degenerazione meccanica del legno che possono essere causa anche di cedimenti dell'albero.

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno è proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali.

Il tasso di danneggiamento al tronco (T%) è calcolato in funzione della larghezza massima della ferita (L) espressa in centimetri, e della circonferenza dell'albero (C), misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita.

La formula per il calcolo è:

$$T\% = 2 \times L/C$$

L'indennizzo si calcola secondo la seguente formula:

$$D_t = V.O. \times T\%$$

dove:

D_t	damno fisiologico
V.O.	valore ornamentale
T%	tasso di danneggiamento al tronco

Per lesioni oltre il 50% della circonferenza l'indennizzo sarà pari al valore ornamentale dell'albero.



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI BORDIGHERA

Allegato 4

Sanzioni amministrative per violazioni al regolamento

Articolo	Descrizione articolo	Sanzioni
Art. 4	Abbattimento albero oggetto di tutela senza comunicazione preventiva, per singolo albero	da € 80,00 a € 500,00
Art. 5	Abbattimento albero oggetto di tutela in assenza dei casi previsti al comma 2 dell'articolo 5 o invalidità delle prove documentali del pericolo imminente, per singolo albero	da € 90,00 a € 500,00
Artt. 10-29	Mancata manutenzione verde privato	da € 25,00 a € 150,00
Art. 11	Mancato rispetto delle norme relative a manomissioni di aree verdi e alberate in occasione di lavori e protezione di cantiere per singolo albero	da € 50,00 a € 500,00
Art. 12	Mancato rispetto delle norme di Salvaguardia fitopatologica per singolo albero	da € 35,00 a € 200,00
Art. 14	Mancato rispetto delle norme relative alla potatura di alberi per singolo albero	da € 80,00 a € 500,00
Art. 15	Mancato rispetto delle norme relative alla potatura palme per singola palma	da € 60,00 a € 350,00
Art. 16	Abbattimento e/o danneggiamento albero monumentale ai sensi dell'articolo 52 della L.R. n. 4 del 22/01/1999 e Legge 14 gennaio 2013, n. 10, per albero	da € 5'000,00 a € 100'000,00
Art. 16	Abbattimento pianta di pregio senza comunicazione preventiva, per singolo albero o palma	da € 80,00 a € 500,00
Art. 16	Danneggiamento pianta di pregio privato, per singolo albero o palma	da € 80,00 a € 500,00
Artt. 21-23	Inosservanza delle norme di comportamento per l'uso delle aree verdi pubbliche	da € 30,00 a € 300,00

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica o contestazione della violazione di un importo pari alla terza parte del massimo o del doppio del minimo se più favorevole.